



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

LINEE GUIDA

“Indirizzi per la ricostruzione, il recupero e la messa in sicurezza delle “parracine” nei comuni colpiti dal sisma 2017 e dagli eventi franosi 2022 nell'isola di Ischia”

Indice sommario: 1. Inquadramento generale e regime giuridico; 2. Classificazione tipologica dei manufatti murari e contributo commissariale; 3. Categorie di danno e tecniche di intervento; 4. Definizione del calcolo del costo dell'intervento; 5. La disciplina procedimentale; 5.1. Riutilizzo del materiale esistente; 5.2. Tipologie di materiali riutilizzabili; 6. Indirizzi finali; 7. Riferimenti bibliografici.

1. Inquadramento generale e regime giuridico

Le “parracine” dell'isola di Ischia costituiscono un elemento identitario di pregio del paesaggio agrario, riconosciuto e iscritto nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Esse assolvono a una duplice funzione: da un lato rappresentano un'infrastruttura agricola indispensabile per lo svolgimento delle attività colturali, dall'altro costituiscono un presidio di stabilità e messa in sicurezza del territorio, soprattutto nei versanti acclivi e nei declivi a rischio di instabilità geomorfologica.

Una parte consistente di tali manufatti è stata danneggiata dagli eventi sismici del 2017 e dai fenomeni franosi del 2022; un'ulteriore porzione risulta invece affetta da degrado strutturale progressivo, in particolare dal fenomeno di “spanciamento”, che compromette l'efficienza funzionale del muro a secco e riduce le sue capacità di contenimento e stabilizzazione dei versanti.

In base a un primo inquadramento, gli interventi di recupero e ricostruzione possono essere classificati in tre tipologie:

- a) strutture aventi natura pertinenziale, ai sensi degli artt. 817 e ss. c.c., danneggiate da sisma o frana e già censite mediante schede AeDES o AeDEI;
- b) strutture prive dei requisiti di stretta pertinenzialità ex art. 817 c.c., ma comunque danneggiate dagli eventi calamitosi e rilevate con schede AeDEI, che costituiscono fonte di rischio indiretto per gli edifici ovvero elementi funzionali all'esercizio dell'attività agricola;
- c) strutture non direttamente colpite dagli eventi calamitosi, ma compromesse da fenomeni di degrado statico (spanciamento, disgregazione, instabilità localizzata), tali da non garantire più le funzioni di contenimento necessarie alla sicurezza del territorio e degli edifici a valle.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

L'esatta qualificazione della tipologia di intervento assume rilievo sotto il duplice profilo: da un lato, in ordine alla misura del contributo eventualmente riconoscibile; dall'altro, in relazione al regime giuridico applicabile, considerato che le "parracine" – insieme ai terrazzamenti – sono espressamente annoverate tra i beni culturali costitutivi di un paesaggio agrario di pregio nell'ambito del patrimonio UNESCO. La letteratura tecnico-scientifica e la prassi amministrativa riconoscono, senza controversie, la loro funzione essenziale ai fini della sicurezza idrogeologica.

La centralità delle "parracine" nelle politiche territoriali della Regione Campania è confermata sia dalla Sezione Funzionale del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) relativa all'Ambito Territoriale Identitario dell'isola d'Ischia (D.G.R. n. 751/2024), sia dal Piano di Ricostruzione per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno (D.G.R. n. 752/2024), colpiti dagli eventi sismici e franosi sopra richiamati.

In particolare, l'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del PdRi valorizza i paesaggi rurali dell'isola caratterizzati da versanti acclivi e terreni collinari di difficile coltivazione, nei quali la sistemazione a terrazze mediante "parracine" ha reso possibile lo sfruttamento agricolo e ha contribuito alla configurazione di un modello paesaggistico unico, che ha favorito lo sviluppo dell'economia agro-alimentare locale. La norma detta prescrizioni puntuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muri a secco e, soprattutto, fornisce criteri vincolanti per la loro ricostruzione secondo le tecniche tradizionali, garantendo così la conservazione sia del valore storico-culturale che della funzione tecnico-idraulica e geotecnica delle opere.

Pur fornendo elementi diversi ed ulteriori di attuazione degli interventi, le presenti Linee guida tengono conto dei seguenti indirizzi tecnici contenuti nei commi 2,3 e 4 dell'art. 61 delle NTA del PdRI della Regione Campania:

1. *Per ricostruire o costruire ex novo un muro a secco seguendo le tecniche tradizionali, vengono forniti i seguenti indirizzi:*
 - *nel caso di ricostruzione di un muro totalmente o parzialmente crollato, la prima operazione da compiere è quella di recuperare i materiali del crollo, dividendole per grandezza, spessore e lunghezza. Per la ricostruzione si usa la medesima tecnica necessaria alla nuova costruzione, nel seguito dettagliata;*
 - *nel caso di nuova costruzione di un muro di contenimento, la prima operazione da compiere è relativa alla realizzazione della struttura di fondazione con le seguenti modalità:*
 - *scavo di una buca leggermente inclinata verso monte con una pendenza del circa 10% e con una profondità che va dai 20-30cm o fino a quando non si trova uno strato di terreno più compatto. Nel caso in cui la roccia presente sul piano di fondazione presenti un'inclinazione negativa e che quindi, tende a far scivolare il muro verso valle, bisogna realizzare un gradino in modo tale da posizionare gli elementi della formazione su un piano orizzontale o leggermente inclinato verso monte così da generare reazioni di verso contrario a quello dell'azioni prodotte dalla spinta del*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

terreno. Nella fondazione vengono utilizzate le pietre di più grandi dimensioni con una posizione a punta in modo da riempire il più possibile lo spazio di fondazione e la larghezza è in funzione del muro: indicativamente la larghezza deve essere circa di 1/3 dell'altezza. In via generale, avremo che la fondazione sarà di circa 50 centimetri per muri di altezza massima di 1,50 metri, circa 70 centimetri per muri di altezza compresa tra i 2 e i 3 metri, circa 80-100 centimetri per muri di altezza superiore ai 3 metri;

- *una volta ricostruite le fondazioni si procede al consolidamento del muro tramite l'alternanza di pietre corte e pietre lunghe, le quali danno consistenza al muro se inserite nel terreno retrostante e inclinate verso monte in modo da contrastare le spinte allo spanciamiento e al ribaltamento. Per il riempimento bisogna procedere con la disposizione prima degli elementi di maggiori dimensioni che per poi diminuire con lo sviluppo del muro, cercando di utilizzare elementi di simile pezzatura nella stessa fascia di muro. In questo modo si avrà una progressiva diminuzione delle pezzature delle pietre dal basso verso l'alto, specialmente nel parametro esterno. Inoltre, le pietre devono essere disposte a punta e quindi, con le facce di maggiore sviluppo perpendicolarmente al parametro esterno e le facce lisce devono essere rivolte verso l'esterno mentre quelle più irregolari all'interno favorendo il legame reciproco degli elementi. Ogni elemento inserito, sia nel parametro esterno che nel riempimento, deve essere disposto in modo tale da presentare fin da subito la massima stabilità mettendo in contatto il maggior numero di punti possibili. I giunti costituiscono l'interfaccia di separazione di due elementi litici e quindi, vengono divisi in orizzontali e verticali. È opportuno conferire al muro un'inclinazione della facciata pari al 10% verso monte con lo spessore in progressiva diminuzione in base all'altezza del muro. Durante la costruzione bisogna sfasare il più possibile gli elementi utilizzati, in modo da consentire una maggiore distribuzione dei carichi del muro e garantire una maggiore solidità eliminando gli elementi di debolezza costituiti dagli allineamenti dei giunti verticali.*
- 2. *Il riempimento del muro viene effettuato con pietre di piccola pezzatura, preferibilmente con spigoli appuntiti così da creare maggiore attrito e quindi, una struttura più solida. Il riempimento è indispensabile per avere un buon drenaggio senza il quale si avrebbe un'eccessiva spinta della terra che comporterebbe la perdita di stabilità del muro e per garantire ciò gli elementi dovranno essere disposti in modo da ridurre quanto più possibile i vuoti interni. È assolutamente da escludersi l'utilizzo di malte di qualunque natura.*
- 3. *La testa del muro costituisce la parte finale del muro ma anche la più debole e suscettibile al degrado in quanto spesso coincide con il camminamento per gli agricoltori ed il punto in cui l'acqua di ruscellamento passa da un terrazzo all'altro. Per questo motivo vengono utilizzate pietre di grande pezzatura e piatte. Se le radici di alberi d'alto fusto da giovani contribuiscono a trattenere le pietre, a maturità possono generare una spinta tale da compromettere la stabilità del muro fino a causarne il crollo. Questo è vero soprattutto se la*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

vegetazione è presente ai bordi tra il terreno e il muro, dove quindi si raccomanda di procedere con l'asportazione della vegetazione verso l'area centrale del terrazzamento.

Ai fini ingegneristici, le parracine si configurano come muri a secco destinati al contenimento dei terreni in versante e alla realizzazione di terrazzamenti agricoli. La loro stabilità è assicurata dall'ingranamento accurato degli elementi lapidei, disposti senza l'uso di malte o leganti, che determina un comportamento pseudo-monolitico capace di ripartire le sollecitazioni.

Le principali tipologie costruttive si distinguono in muri a paramento singolo e a doppio paramento con riempimento interno, con caratteristiche strettamente dipendenti dalla disponibilità e dalla natura petrografica dei materiali locali. Il litotipo prevalente è il tufo verde di Ischia, dotato di resistenze meccaniche paragonabili al tufo giallo, ma caratterizzato da maggiore fragilità. In diverse aree dell'isola sono altresì impiegati tufi bianchi e trachiti, riflettendo l'eterogeneità vulcanica derivante dall'evoluzione geologica del Monte Epomeo e dell'intera caldera.

Dal punto di vista strutturale, le parracine devono opporsi a molteplici azioni: la spinta attiva del terreno e dei carichi sovrastanti, nonché le pressioni derivanti dalle acque meteoriche. La permeabilità intrinseca del muro a secco consente di dissipare la pressione idrostatica favorendo il drenaggio naturale; tuttavia, il dilavamento progressivo e l'erosione dei giunti naturali possono alterare la tessitura originaria, indebolendo l'ingranamento tra le pietre. Ne consegue una riduzione dell'efficacia nella trasmissione dei carichi agli elementi sottostanti e contigui, con conseguente perdita di stabilità globale.

I segni macroscopici di degrado – in particolare i fenomeni di “spanciamento” – costituiscono indicatori critici dello stato di instabilità e possono preludere a meccanismi di collasso. Quest'ultimo si manifesta tipicamente quando viene meno l'attrito interno sufficiente a garantire la coesione del paramento, con distacco e caduta degli elementi sommitali, spesso innescati dal ruscellamento superficiale e dal progressivo distacco di blocchi di piccola pezzatura.

Ciò premesso, la distinzione fondamentale da tenere in evidenza riguarda tre tipologie di intervento:

- a) i muri di cinta di natura strettamente pertinenziale, danneggiati dal sisma o da fenomeni franosi, inquadrabili ai sensi degli artt. 817 e ss. c.c. e censiti attraverso schede AeDES o AeDEI;
- b) le strutture qualificabili come pertinenze in senso lato, poiché fonti di “rischio esterno” per gli edifici ovvero indispensabili allo svolgimento delle attività agricole, anch'esse danneggiate da eventi calamitosi;
- c) le “parracine” che, pur non essendo state direttamente danneggiate da eventi sismici o franosi, risultano ammalorate e necessitano di interventi di consolidamento, ripristino o restauro per l'essenziale contributo che forniscono alla messa in sicurezza del territorio e per il loro intrinseco valore culturale e paesaggistico tutelato.

Mentre le prime due tipologie sono riconducibili alla ricostruzione privata e danno luogo a contributo commissariale, previa dimostrazione del nesso causale con il danno sismico o da dissesto, la terza tipologia – avente natura di intervento di prevenzione e sicurezza – rientra a pieno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

titolo nel regime dei lavori pubblici, con tutte le conseguenze in termini di procedura di approvazione, affidamento ed esecuzione. Tali interventi, di competenza della Struttura commissariale, sono realizzati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, ferme restando le ulteriori programmazioni da parte della Regione Campania o di altre Autorità competenti. Per questa ultima categoria appare tuttavia opportuno precisare che gli interventi commissariali, sempre preceduti da apposita relazione tecnica di dettaglio, debbano essere circoscritti alle aree caratterizzate da rischio elevato o molto elevato, in coerenza con il Piano di messa in sicurezza e ricostruzione, al fine di garantire un impiego proporzionato e sostenibile delle risorse pubbliche. Le competenze del Commissario straordinario, infatti, sono normativamente delimitate agli interventi connessi al vincolo causale con il danno sismico o idrogeologico; il presente documento si propone pertanto non solo come atto di indirizzo tecnico-giuridico per l'attuazione di tali competenze, ma anche come contributo metodologico e stimolo operativo rivolto alle altre Amministrazioni titolari di funzioni concorrenti in materia.

Nel contesto territoriale dell'isola d'Ischia, le "parracine" rappresentano una tipologia costruttiva diffusa e determinante tra i sistemi di terrazzamento agricolo, come confermato dai sopralluoghi e dalle numerose richieste di contributo per la riparazione dei danni da sisma e frana. Esse costituiscono, infatti, non solo opere di ingegneria naturalistica idonee alla difesa del suolo, ma anche manufatti di rilevante valore culturale e identitario, riconosciuti dall'UNESCO con l'iscrizione, nel 2018, dell'"Arte dei muretti a secco" nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale.

Il presente documento si configura pertanto come Linea guida per l'attuazione dell'art. 61 del Piano di Ricostruzione approvato dalla Regione Campania, assumendo quale principio metodologico il superamento della logica emergenziale, spesso caratterizzata da approcci settoriali e frammentari. L'obiettivo è individuare soluzioni sostenibili, che combinino misure di riparazione a breve termine con strategie di messa in sicurezza e valorizzazione del territorio a lungo termine.

In tale prospettiva, l'analisi è stata sviluppata secondo un approccio multidisciplinare e sistemico, che valorizza non soltanto la funzione primaria delle parracine nella stabilità dei versanti e nella mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche le loro valenze ecologiche, paesaggistiche, culturali e storiche. Gli interventi di ripristino e manutenzione assumono così la duplice finalità di garantire la sicurezza territoriale e, al contempo, di promuovere una conservazione attiva e una valorizzazione del paesaggio storico-naturale, in coerenza con le tradizioni costruttive locali e con le specificità geomorfologiche e socioeconomiche dell'isola. Ai fini della definizione della metodologia operativa, particolare rilievo assume il riferimento alla misura "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020, nonché ai successivi bandi attuativi. Nell'ambito del PSR è prevista la concessione di aiuti finanziari finalizzati al recupero di terrazzamenti e ciglionamenti, intesi come sistemi agricoli integrati di gestione e organizzazione del territorio, basati sulla realizzazione di muri di contenimento. Tali opere hanno l'obiettivo di conservare suolo fertile per la coltivazione, favorire la captazione, la canalizzazione e la raccolta delle acque meteoriche, contribuendo nel contempo alla tutela del territorio, alla salvaguardia delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

colture tradizionali e alla protezione di aree di elevato pregio paesaggistico, ambientale e naturale. In particolare, tra i sotto-interventi finanziabili, una sezione specifica è dedicata ai muri di contenimento monofacciali in conci lapidei assemblati a secco, privi di malta. È prevista la possibilità di impiego di pietra locale recuperata in situ o, in alternativa, proveniente da altri siti, con l'obbligo che almeno il 51% del materiale impiegato sia costituito da pietra locale recuperata in loco. Ulteriori prescrizioni sono dettate per gli interventi localizzati all'interno dei siti della Rete Natura 2000, presenti anche sull'isola d'Ischia, i quali sono sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza (VIInCA) ai sensi delle Linee Guida nazionali approvate con Intesa Stato-Regioni del 2006 (ex art. 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131). In tali casi, qualora gli interventi insistano, anche solo parzialmente, su aree ricadenti nei siti Natura 2000, deve essere presentata specifica istanza di avvio della procedura di screening o di valutazione appropriata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e delle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 280/2021. La concessione degli aiuti è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità competente. Si configura pertanto un procedimento amministrativo complesso, che può richiedere l'attivazione di poteri commissariali di deroga, previsti dalla normativa speciale, anche mediante la convocazione di conferenze di servizi in forma semplificata o simultanea, assicurando il coinvolgimento e il consenso delle diverse Amministrazioni competenti.

2. Classificazione tipologica dei manufatti murari e contributo ammissibile

Per gli interventi connessi alla ricostruzione post sisma 2017 e post frana 2022, il regime giuridico della ammissibilità a contributo per gli interventi di riparazione o di ricostruzione dei muri è disciplinato dall'ordinanza commissariale n. 24 del 21 luglio 2023, la quale ha previsto con l'art. 16, terzo comma ("disciplina delle pertinenze") quanto segue:

"Sono altresì ammessi a contributo anche gli interventi su pertinenze danneggiate dal sisma esterne all'edificio quali ad esempio cortili, muri di contenimento, di cinta, cancellate o recinzioni; in tali casi il contributo andrà determinato con specifico progetto esecutivo dotato di computo metrico e potrà essere utilizzato esclusivamente per interventi riferibili alle stesse; la verifica della richiesta di contributo nei casi di cui al presente comma sarà effettuata in maniera analitica, comunque entro un limite di contributo pari a 500 €/mq al netto di IVA di superficie del manufatto esistente."

I presupposti imprescindibili per la concessione del contributo a favore di interventi sui muri a secco ("parracine") possono essere così sintetizzati:

- che si tratti di muri strettamente pertinenziali all'edificio oggetto della domanda di contributo, riconducibili, ad esempio, alle categorie dei "muri di contenimento" o dei "muri perimetrali", ai sensi degli artt. 817 e ss. c.c.;
- che si tratti di strutture latamente pertinenziali, ossia elementi la cui compromissione determina condizioni di rischio esterno per gli edifici, per le vie di accesso o di fuga e per le viabilità interne, ovvero elementi comunque funzionali e strumentali alle attività agricole (cfr. sezione 6 schede AeDES e AeDEI – Ischia 2023);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- che le strutture risultino, in ogni caso, danneggiate dal sisma del 2017 o dagli eventi franosi del 2022.

Il contributo è riferito alle sole porzioni danneggiate (o strettamente connesse a esse) e varia in funzione della gravità e dell'estensione del danno. A tal fine, sono individuate due categorie di compromissione:

Danno grave: degrado strutturale con crollo pari ad almeno il 25% del volume complessivo della struttura, accompagnato da meccanismi di instabilità diffusi (scorrimenti, dislocazioni, ribaltamenti, ecc.) che interessano oltre il 30% della superficie prospettiva del manufatto;

Danno lieve: condizione in cui non ricorrono i requisiti del danno grave, caratterizzata dall'assenza di crolli significativi e di meccanismi di instabilità estesi, pur in presenza di lesioni o dissesti localizzati.

Accertata la sussistenza dei requisiti, si procede con l'istruttoria del progetto esecutivo, che deve contenere il computo metrico estimativo e il dettaglio delle lavorazioni previste. Considerato il pregio storico e paesaggistico dei manufatti, si privilegeranno soluzioni di riparazione e consolidamento dei muri esistenti, riservando la demolizione e ricostruzione ai soli casi in cui essa costituisca l'unica opzione tecnicamente praticabile, previo parere favorevole della Soprintendenza. Per la determinazione del contributo, essendo manufatti sviluppati essenzialmente in estensione longitudinale e in altezza, il parametro di riferimento sarà la superficie prospettica del muro danneggiato, trascurando lo spessore, che rappresenta la dimensione minore.

I principi contenuti nell'Ordinanza n. 24/2023 per l'approvazione del contributo possono così riassumersi:

- obbligo di presentazione del progetto esecutivo relativo all'intervento;
- obbligo di allegazione del computo metrico estimativo;
- calcolo del contributo entro il limite massimo concedibile, determinato sulla superficie prospettica del muro danneggiato;
- destinazione vincolata del contributo esclusivamente all'intervento sul muro oggetto di domanda;
- verifica istruttoria analitica, comprensiva di:
 - riscontro dei dati dichiarati con il quadro grafico e fotografico;
 - valutazione dell'estensione e della gravità del danno;
 - congruità degli interventi di riparazione e consolidamento proposti;
 - coerenza tra tipologia di lavorazioni e tecniche costruttive tradizionali;
 - convenienza tecnico-economica dell'intervento rispetto al contributo pubblico richiesto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

La demolizione e ricostruzione, in quanto soluzione estrema, è ammissibile solo in caso di oggettiva impossibilità tecnica di recupero del manufatto, ferma restando la compatibilità con il parere della Soprintendenza e il rispetto dei limiti economici fissati.

Infine, qualora l'intervento rientrante nella tipologia b) riguardi manufatti insistenti su più proprietà, il contributo potrà essere concesso al proprietario del fondo dominante per estensione, sulla base di un progetto unitario sottoscritto da tutti i comproprietari.

Risulta ora opportuno soffermarsi meglio sulla nozione di "pertinenzialità in senso lato", più ampia di quella ricavabile dalla disciplina del codice civile, che è strettamente connessa con le nozioni di "pericolosità indotta" e di "rischio esterno" e si verifica allorquando sussista una situazione per cui il cedimento o la frana di un muro a secco sovrastante l'edificio, anche se collocato ad una distanza maggiore da un normale muro di cinta, è in grado di mettere in pericolo l'agibilità dell'edificio stesso e rappresenti pertanto un "rischio esterno". Più in generale, occorre infatti considerare che i muri a secco, noti localmente come "*parracine*", rappresentano un elemento costruttivo tradizionale diffuso sull'isola di Ischia, storicamente impiegato per la delimitazione delle proprietà agricole terrazzate e, al contempo, per il contenimento dei terreni lungo i versanti acclivi che eccezionalmente possono riguardare più proprietari.

Tali strutture, realizzate mediante la posa a secco di blocchi lapidei locali, generalmente costituiti da tufo verde, senza l'impiego di leganti cementizi, svolgono una duplice funzione di tipo meccanico e idraulico. Dal punto di vista geotecnico, le *parracine* esercitano un'azione di contrasto alle spinte orizzontali del terreno retrostante, contribuendo al mantenimento dell'equilibrio dei pendii e alla prevenzione di fenomeni di instabilità superficiale, quali scivolamenti e colamenti di terra. Dal punto di vista idraulico, la loro conformazione permeabile consente il drenaggio naturale delle acque meteoriche, evitando la formazione di sovrappressioni interstiziali che potrebbero compromettere l'equilibrio dei versanti.

Le *parracine* presentano, altresì, una vulnerabilità intrinseca nei confronti delle sollecitazioni sismiche, legata alla natura stessa della tecnica costruttiva a secco, priva di connessioni rigide tra i conci. In caso di evento sismico, le vibrazioni del terreno possono indurre movimenti relativi tra i blocchi, innescando fenomeni di instabilità locale quali scorrimenti, dislocazioni o ribaltamenti, che compromettono l'integrità strutturale del manufatto.

Questa criticità risulta amplificata nei casi in cui le opere versino in condizioni di degrado o siano realizzate con geometrie non ottimali (es. eccessiva altezza, inclinazioni sfavorevoli). Inoltre, la presenza di terreno saturo o di spinte idrauliche residue può interagire negativamente con le sollecitazioni dinamiche, riducendo ulteriormente la stabilità complessiva.

L'ammaloramento delle *parracine*, dovuto a processi di degrado fisico dei materiali, erosione basale, smottamenti o cedimenti delle fondazioni, nonché l'assenza di manutenzione periodica, comporta una perdita progressiva dell'efficacia strutturale e funzionale di queste opere. In tali condizioni, si verifica un aumento significativo della suscettibilità al dissesto, in particolare in contesti geomorfologicamente fragili e sottoposti a pressione antropica, come quelli presenti nei versanti coltivati o urbanizzati dell'isola. La perdita di efficienza delle *parracine* può determinare,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

in concomitanza con eventi meteorici intensi, l'innescò di frane superficiali, con potenziali effetti a catena sull'assetto idrogeologico locale.

Alla luce di ciò, la conservazione, il monitoraggio e l'eventuale ripristino strutturale delle *parracine* devono essere considerati elementi prioritari nella pianificazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori collinari e montani dell'isola.

Ove si versi invece in un rapporto di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 817 c.c., è agevole osservare che la presenza di muri di contenimento o di cinta quali elementi pertinenziali all'edificio oggetto di richiesta di contributo per interventi di ricostruzione privata, riveste una notevole importanza ai fini del recupero dell'agibilità sismica ed edilizia del fabbricato, dal momento che la condiziona, per cui recuperare l'agibilità del fabbricato senza mettere in sicurezza altri manufatti edilizi presenti nell'intorno dello stesso non consentirebbe di poter garantire il rientro alla normalità e alla piena fruizione della proprietà privata.

Per questo motivo, nelle ricostruzioni, vengono stanziati contributi aggiuntivi per il ripristino dell'agibilità di manufatti pertinenziali, laddove l'accesso all'immobile sia da essi condizionato.

Nel caso del sisma etneo, l'Ordinanza n. 82 del 16 novembre 2023, intitolata "Riparazione muri di sostegno e contenimento di proprietà private prospicienti su pubblica via, danneggiati o distrutti dal sisma del 26 dicembre 2018", ha disciplinato la materia ricorrendo a parametri predefiniti di spesa, riconosciuti dalla legge, al fine di inquadrare in modo uniforme la concessione dei contributi.

Diversamente, nella ricostruzione post-sisma 2009 in Abruzzo, il riconoscimento del contributo aggiuntivo per il recupero degli elementi pertinenziali è stato subordinato a un'istruttoria analitica del progetto esecutivo e del relativo computo metrico estimativo, volta a determinare la quota di spesa ammissibile. L'importo massimo concedibile era calcolato in via parametrica applicando una percentuale fissa (pari al 3%) al contributo convenzionale previsto per l'Unità Minima di Intervento (UMI). Ad esempio, a fronte di un contributo di € 1.000.000 riconosciuto sull'edificio, il contributo massimo per le pertinenze non poteva superare i € 30.000 (cfr. Manuale MIC, par. 4.8.1, https://mic.usrc.it/Documenti/MIC_v16.pdf).

Tale metodo, sebbene funzionale al contesto abruzzese, non appare applicabile al caso delle *parracine* sull'isola d'Ischia. Non risulta infatti opportuno subordinare la spesa per il ripristino dei muri a secco a una percentuale del contributo riconosciuto sull'edificio principale: le *parracine*, per la loro peculiare diffusione e rilevanza territoriale, assumono un valore autonomo rispetto al patrimonio edilizio, e in molti casi sono indipendenti dalla presenza di costruzioni abitative.

Ne consegue l'esigenza di adottare un parametro economico specifico e distinto, che tenga conto della funzione ingegneristica, agricola e paesaggistica di tali opere. A tal fine, è utile richiamare una nozione più ampia di "pertinenzialità", non limitata agli edifici residenziali, ma estesa anche alle aziende agricole.

Nel contesto ischitano, la pertinenzialità delle *parracine* può infatti essere valutata su due piani:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

– **pertinenza edilizia:** la parracina garantisce la fruibilità e la sicurezza delle pertinenze esterne degli edifici, incluse le aree di accesso e le vie di collegamento, concorrendo quindi alla piena funzionalità e sicurezza delle strutture residenziali o alberghiere;

– **pertinenza agricola:** la parracina svolge un ruolo assimilabile a un'infrastruttura aziendale strategica, poiché assicura la stabilizzazione dei terrazzamenti, la regimazione e l'infiltrazione controllata delle acque meteoriche, la prevenzione dell'erosione e il mantenimento della biodiversità, con effetti diretti sulla produttività e sulla sostenibilità delle coltivazioni.

In ragione di tali caratteristiche, e tenuto conto della complessità realizzativa e dei costi connessi alle difficoltà di approvvigionamento e posa della pietra locale, l'importo parametrico per la valorizzazione economica delle parracine può essere fissato nel limite massimo di € 500/m², come stimato nell'analisi tecnica.

Resta fermo che, per gli interventi connessi alla funzione agricola, si potrà attingere anche a risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle della contabilità speciale commissariale, provenienti da programmi di sostegno al settore agricolo di competenza regionale, nazionale o comunitaria (es. PSR e PAC), che possono concorrere al finanziamento in chiave integrata degli interventi di ripristino.

3. Categorie di danno e tecniche di intervento

Le tipologie di danno riscontrabili nei muri a secco ("parracine") possono essere classificate in tre principali fattispecie:

1. **Crollo parziale** di porzioni della muratura, determinato dalla perdita di stabilità locale dovuta alla deformazione del paramento;
2. **Spancamenti** in altezza o in lunghezza, con conseguenti traslazioni dei blocchi in direzione ortogonale rispetto al piano del muro;
3. **Crollo generalizzato**, totale o parziale, dell'intero manufatto o di tratti significativi di esso.

Per il ripristino delle murature ammalorate e per ridurre il rischio di ulteriori dislocamenti dell'apparecchiatura muraria, le tecniche di intervento si riconducono a due tipologie principali, correlate alle tre casistiche sopra individuate:

- Rifacimento parziale, applicabile in caso di crolli localizzati (fattispecie 1): prevede la risagomatura del tratto crollato e la ricomposizione della tessitura muraria utilizzando blocchi aventi caratteristiche meccaniche, dimensionali ed estetiche analoghe a quelle della porzione originaria non danneggiata;
- Rifacimento complessivo, più frequentemente associato alle fattispecie 2 e 3, che comporta l'integrale ricostruzione del tratto murario compromesso mediante le seguenti fasi operative:
 1. pulizia e sgombero del tratto ammalorato;
 2. disaggio e rimozione delle pietre prive di ammorsatura;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

3. scavo a sezione obbligata a tergo del muro;
4. posa in opera delle pietre e ricostruzione progressiva della muratura a secco secondo le tecniche tradizionali;
5. compattazione del terreno a monte per garantire la stabilità globale del tratto ricostruito.

Sotto il profilo della natura del danno e delle tecnologie di intervento, si evidenzia che gli interventi ammissibili a contributo, nell'ambito della ricostruzione post-calamità, sono esclusivamente quelli che presentano un nesso di causalità diretto con gli eventi sismici o franosi. Tali interventi devono riguardare i soli tratti murari effettivamente colpiti, corredati da:

- documentazione fotografica;
- asseverazione del tecnico sul nesso di causalità;
- schede AeDES e/o AeDEI;
- relazione tecnica asseverata con descrizione degli interventi previsti;
- planimetrie quotate con individuazione puntuale delle aree oggetto di ripristino.

Sono ammissibili, altresì, interventi ulteriori e complementari, subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Tra questi rientrano, in particolare, le opere che prevedono l'impiego di elementi in calcestruzzo armato o altre tecniche di consolidamento non tradizionali, da autorizzare in via preventiva nel rispetto delle normative urbanistiche, paesaggistiche e di tutela dei beni culturali.

4. Definizione del calcolo del costo dell'intervento

Nella definizione del calcolo del costo convenzionale per il contributo da corrispondere per interventi sui muretti a secco, bisogna anzitutto illustrare come si è pervenuti al limite di contributo introdotto con la ordinanza commissariale 24/23, art. 16 comma 3.

Il valore di 500 €/mq comprensivo di spese tecniche e al netto di IVA quale limite di calcolo del contributo introdotto con l'ordinanza 24/2023, proviene da una rielaborazione dei parametri di calcolo introdotti con l'ordinanza 23/2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione dell'area etnea, (<https://commissariosismaareaetnea.it/provvedimenti/riparazione-muri-di-contenimento-danneggiati-o-distrutti-dal-sisma-del-26-dicembre-2018/>), che all'art. 6 prevede quanto segue:

Determinazione del contributo e tipologia di interventi

Sono ammessi a contributo, ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, del d.l., i costi relativi alla realizzazione di muri di contenimento danneggiati dal sisma e usufruiscono di un contributo la cui aliquota massima di concorrenza verrà definita con successivo provvedimento per le attività produttive e nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite all'ufficio del Commissario del costo di seguito determinato:

- *a) per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato e con pietrame esistente sul fondo, il costo sarà pari a 120 euro/mq;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- *b) per muri a secco realizzati con materiale analogo a quello crollato con pietrame proveniente dall'esterno del fondo lavorato e smussato a mano, il costo sarà pari a 160 euro/mq;*
- *c) per muri di diversa fattura da quelli a secco, il costo sarà pari a quello previsto dal Prezzario unico regionale e comunque non superiore a 325,00 euro/mq comprensivo dello scavo.*

Per tener conto delle specificità della ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia e dell'adeguamento prezzi ISTAT, rispetto alla stima etnea, sono state applicate le seguenti maggiorazioni:

- 10% per vincolo paesaggistico di cui all'Ordinanza 7/2019
- 20% di cui all'art. 10 dell'Ordinanza 17/22
- 15% per i lavori eseguiti nelle isole

Applicando il calcolo al valore massimo stimato si è ottenuto:

$$325 * 1,35 * 1,10 = 482 \text{ €/mq}$$

Tale costo veniva arrotondato a 500 €/mq e presentato al vaglio della Corte dei Conti, che restituiva parere favorevole.

Rispetto alle previsioni dell'ordinanza etnea, al fine di semplificare l'iter istruttorio di approvazione dei contributi, è stato valutato di escludere le prime due categorie previste, ferma restando la necessità di una verifica istruttoria di tipo analitico con un computo metrico estimativo ed un progetto esecutivo allegati rispetto ai quali il valore stabilito di 500 €/mq rappresentava un limite massimo ammissibile.

Il valore massimo concedibile pari a **500 €/mq** comprensivo di spese tecniche e al netto di IVA è applicabile in caso di **danno grave** come meglio definito al *par.2 "Classificazione tipologica dei manufatti murari e contributo ammissibile"* delle presenti linee guida.

Al fine di definire un contributo massimo ammissibile in caso di danno lieve, invece, si è partiti dall'analisi del rapporto percentuale tra i costi parametrici associati ai livelli operativi di cui alla tabella 6 dell'Ord. 7/2019. Il costo parametrico attribuito al livello operativo L1 si attesta al 60% circa di quello definito per il livello operativo L4. Pertanto, applicando tale aliquota percentuale al contributo massimo ammissibile pari a 500€/mq per danno grave si ottiene un valore pari a **300 €/mq** che viene definito quale contributo massimo ammissibile in caso di **danno lieve** comprensivo di spese tecniche ed al netto di IVA.

In linea con la volontà della Struttura Commissariale di incentivare il riutilizzo del materiale locale negli interventi sulle *parracine* danneggiate, l'impiego del materiale originario o, in alternativa, di materiale locale di analoga tipologia, recuperato o fornito dalla Struttura Commissariale, comporterà l'applicazione di una riduzione **pari al 20%** dell'importo massimo concedibile per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

l'intervento. A tal proposito si rimanda a quanto descritto ai paragrafi 5.1 e 5.2 delle presenti linee guida.

Il contributo ammissibile sarà pari al minore importo tra il costo dell'intervento proposto comprensivo di spese tecniche ed il costo convenzionale calcolato.

5. La disciplina procedimentale

Gli interventi oggetto del presente documento sono da qualificarsi come opere a **lieve impatto ambientale**, non rientrando nelle categorie progettuali di cui agli Allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, essi non sono ordinariamente soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tuttavia, qualora gli interventi interessino aree sottoposte a tutela (es. siti della Rete Natura 2000, aree naturali protette o zone vincolate paesaggisticamente), le opere di nuova realizzazione, nonché quelle che comportino modifiche sostanziali o estensioni rispetto all'esistente, dovranno essere sottoposte a **Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)**, in conformità alle Linee guida nazionali e regionali vigenti. Nel caso in cui, per le caratteristiche specifiche del progetto o per effetto del cumulo con altri interventi, l'opera debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale, la realizzazione della parracina sarà ricompresa nel procedimento di VIA previsto dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006. In via generale, tenuto conto dei molteplici vincoli che insistono sul territorio dell'isola d'Ischia (idrogeologici, paesaggistici, ambientali e culturali), sarà necessario individuare di volta in volta le procedure autorizzative più appropriate, da verificare puntualmente in relazione alla specifica ubicazione e alla tipologia dell'intervento.

Interventi soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto di seguito previsto.

In virtù della presenza di ecosistemi naturali, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE art. 6- paragrafi 3 e 4 nell'ambito del progetto europeo "Natura 2000", per gli interventi ricadenti in aree protette o limitrofi, sarà necessario redigere la documentazione utile alla procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VIncA).

La Valutazione d'Incidenza (VI) è, quindi, il procedimento di carattere preventivo al quale sarà necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura ha la finalità di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani, progetti e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La VI si può applicarsi anche agli interventi di cui al presente documento, che ricadono all'interno delle Aree Natura 2000 o che pur sviluppandosi all'esterno, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

La Regione Campania con D.G.R. n° 280 del 30/06/2021 pubblicata sul BURC n° 66 del 05/07/2021 ha recepito le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) – DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” art. 6 paragrafi 3 e 4” ed ha approvato altresì le linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania.

Tali linee guida, sulla base delle quali andrà prodotta la richiesta di valutazione di incidenza, hanno il fine di uniformare le procedure di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania attraverso la definizione di opportune indicazioni procedurali che i proponenti e le Autorità competenti dovranno seguire per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza.

Nella D.G.R. n° 280 del 30/06/2021, vengono definiti anche tempi e modalità della procedura di rilascio del parere conclusivo, sia che si tratti di uno Screening di Incidenza (Livello I) che si tratti di una Valutazione appropriate (Livello II).

Nel caso in cui l'intervento rientri fra quelli previsti al comma 1 dell'art. 3 dell'Ordinanza Speciale n.10 del 30 dicembre 2024, l'autorità competente rilascia il parere di competenza nei termini stabiliti nel medesimo art. 3 dell'ordinanza speciale n. 10/2024 “Procedura semplificata per il rilascio dei pareri ambientali”.

L'ottenimento di un parere positivo della procedura di valutazione di incidenza sarà requisito necessario alla realizzazione dell'intervento e dell'erogazione dei contributi.

- **Relazione paesaggistica**

In relazione alle Aree tutelate di “notevole interesse pubblico”, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 ed aventi interesse paesaggistico, ai sensi art.142 del medesimo decreto, per gli interventi oggetto del presente documento sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la **compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione**.

Il progettista dovrà presentare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, l'apposita istanza. L'Amministrazione competente, ricevuta la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolgerà le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari e, in caso di valutazione positiva, inoltrerà l'istanza alla Soprintendenza competente entro 20 giorni. La Soprintendenza esprimerà il proprio parere obbligatorio e vincolante **entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza**.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. **A fronte di parere favorevole** del Soprintendente, l'Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – **e rilascia l'autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni**.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Secondo quanto previsto dal **D.P.R. 31/2017, art. 8 comma 1**, l'istanza di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata da una **relazione paesaggistica semplificata**, redatta da un tecnico abilitato e dovrà riportare:

- i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell'area;
- descrizione dello stato attuale dell'area interessata dall'intervento;
- attestazione della conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
- descrizione della compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
- indicazione delle eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.

Per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), la relazione paesaggistica dovrà contenere altresì specifici riferimenti ai valori **storico-culturali ed estetico-percettivi** che caratterizzano l'area stessa e il contesto paesaggistico di riferimento.

2. Intervento che comporta la semplice sistemazione di un crollo limitato in un muro esistente, nel rispetto della sagoma, dei materiali e della tipologia costruttiva originaria: l'intervento può essere considerato ordinaria manutenzione del manufatto e rientra negli interventi "non soggetti ad autorizzazione" di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Capo IV, articolo 149 "interventi non soggetti ad autorizzazione". Infatti, si tratta di interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi dal momento che il manufatto già esiste, seppur ammalorato, e la manutenzione dello stesso tende alla conservazione dell'assetto idrogeologico del territorio. ed eseguito inviando una semplice comunicazione di mutamento temporaneo di destinazione d'uso del suolo.
- La sussistenza di tali requisiti doirà essere attentamente valutata anche ai fini di semplificazione e accelerazione procedurale degli interventi.

5.1 Riutilizzo del materiale esistente

In linea con i principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, gli interventi di ripristino, ampliamento o nuova realizzazione delle *parracine*, potranno essere eseguiti mediante il riutilizzo di differenti tipologie di materiali, provenienti da manufatti preesistenti, danneggiati o crollati, nonché da depositi naturali locali.

L'obiettivo di riutilizzo dei materiali da frana e demolizione è già contenuto in diverse Ordinanze commissariali, da ultima l'Ordinanza Speciale n. 12 del 30 maggio 2025, nelle quali si disciplina che i materiali provenienti dai lavori di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma del 2017 e dai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico a seguito della frana del 2022, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere ed interventi relativi al ripristino e mitigazione del rischio idrogeologico nonché agli interventi connessi alla ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

5.2 Tipologie di materiali riutilizzabili

Al fine di promuovere azioni virtuose, in accordo con i principi di economia circolare, è promosso, quindi, il riutilizzo di materiali per la realizzazione delle parracine che potranno essere individuati in via prioritaria fra due categorie principali con origine distinte:

- A. Materiali litoidi risultanti dal movimento franoso o a seguito degli eventi alluvionali;
- B. Materiale da costruzione e demolizione da manufatti preesistenti in stato di degrado o soggetti a crollo.

In linea generale le modalità di riutilizzo dovranno seguire quanto già disciplinato nelle Ordinanze commissariali che hanno riguardato la cessione e riutilizzo dei materiali, fra le quali:

- Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n. 12 del 30 maggio 2025,
- Ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC 948/22 n. 6 del 15 febbraio 2023
- Ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC 948/22 n. 14 del 30 settembre 2023
- Ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC 948/22 n. 20 dell'11 luglio 2024

La gestione delle procedure di riutilizzo dovrà essere conforme alle sopra citate ordinanze, comprensive delle relazioni tecniche allegate ed al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023, recante *Indicazioni Operative per la "Gestione delle macerie a seguito di evento sismico"*.

Di seguito si riportano indicazioni di carattere generale per la gestione dei materiali a seconda della loro origine:

A) Materiali litoidi risultanti dal movimento franoso o a seguito degli eventi alluvionali

A seguito degli eventi alluvionali, ed in particolare in quelli del novembre 2022, si sono originati elementi litoidi naturali oltre frazioni di materiali da costruzione e demolizione quali frammenti di muretti a secco preesistenti, danneggiati dall'evento idonei a realizzazione delle parracine; per il loro impiego per la realizzazione di parracine si procederà al riutilizzo selettivo di tale componente secondo le modalità operative descritte nelle Ordinanze e nei documenti sopra citati, con particolare riferimento a quelli relativi alla cessione dei litoidi promossa sin dai primi momenti successivi agli eventi calamitosi.

Una volta selezionato, secondo quanto previsto dalle norme richiamate, il materiale può essere reimpiegato direttamente nel medesimo luogo o trasferito verso altre aree dell'isola in cui le parracine necessitano di manutenzione straordinaria.

B) Materiale da costruzione e demolizione da manufatti preesistenti in stato di degrado o soggetti a crollo

Per gli inerti con caratteristiche idonee all'utilizzo per la realizzazione delle parracine, derivanti dalle demolizioni o da manufatti in stato di degrado è utilizzabile la procedura individuata e contenuta nell'ordinanza Speciale n.12 del 30 maggio 2025 nella quale si forniscono indicazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

per le operazioni di demolizione e/o ristrutturazione degli edifici danneggiati sia dal terremoto del 2017 che dalla frana del 2022, e le attività di rimozione delle macerie degli edifici danneggiati, già crollati, o da demolire/ristrutturare, che rappresentano, fra l'altro, anche un pericolo per la sicurezza e possono rallentare la ricostruzione.

C) Iter normativo di riferimento

Attraverso le procedure sopra richiamate viene accertata l'utilità dei materiali da riutilizzare, e chiarito allo stesso tempo che non vi è necessità di disfarsene in quanto verificato sia il possibile riutilizzo sia la non pericolosità dello stesso.

Le procedure prevedono l'accertamento da parte di personale qualificato (solitamente la Direzione Lavori o tecnici incaricati) della "natura" del materiale; con tale adempimento i tecnici dovranno accertare con evidenze l'assenza di sostanze indesiderate, che a titolo di esempio nel caso di pietre di tufo potrebbero essere le malte di calce e gesso impiegate nell'intonaco, e più in generale per i materiali derivanti da demolizioni potrebbero essere l'asfalto, il vetro e l'alluminio impiegato per la realizzazione degli infissi, materiali organici, piastrelle, laterizi, materiale refrattario, cloruri, etc.. Laddove si riscontri la presenza di queste sostanze si dovrà procedere con diverse procedure che prevederanno l'avvio a recupero o preparazione per il riutilizzo previste dalla parte IV del D.Lgs. 152 del 2006.

È quindi cruciale definire con certezza sia l'individuazione del materiale di pregio integro sia le caratteristiche dello stesso che permettono il riutilizzo "tal quale" nella opera anche essa individuata a monte con certezza e quindi l'esclusione dell'assoggettabilità alla parte IV "Rifiuti" del Testo Unico Ambientale. A tal proposito si ribadisce che non è consentito l'utilizzo di materiali qualificati come rifiuti ai sensi della Part IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. Indirizzi finali

Il presente documento è rivolto agli uffici della Struttura commissariale e alle altre Amministrazioni competenti, e costituisce una **Linea guida per l'attuazione dell'art. 61 del Piano di Ricostruzione della Regione Campania**. Le parracine rappresentano un elemento di elevato pregio culturale e paesaggistico dell'isola d'Ischia, riconosciuto a livello internazionale, oltre a costituire un'infrastruttura essenziale sia per la continuità delle attività agricole sia per la stabilità dei versanti e la sicurezza degli edifici. Il Commissario straordinario intende promuovere interventi di ripristino e recupero delle parracine nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, con riferimento ai danni riconducibili agli eventi sismici del 2017 e franosi del 2022, in applicazione del principio del nesso di causalità.

Sono individuate tre distinte tipologie di intervento:

a) interventi su muri a secco e di cinta **pertinenziali**, ai sensi dell'art. 817 c.c. e seguenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

b) interventi su strutture danneggiate **latamente pertinenziali**, la cui compromissione genera condizioni di pericolosità indotta (rischio esterno) per edifici sottostanti o per l'esercizio delle attività agricole;

c) interventi su parracine ammalorate o interessate da fenomeni di deterioramento e "spanciamento", **non riconducibili direttamente agli eventi calamitosi**, ma comunque rilevanti per le funzioni di contenimento e messa in sicurezza del territorio.

Per le prime due tipologie (a e b) è riconosciuto un contributo commissariale fino a un massimo di 500 €/mq (superficie prospettica), in coerenza con i criteri tecnico-economici individuati. Sono state altresì illustrate le tecniche e metodologie di intervento conformi alle Linee Guida adottate dalla Regione Campania. Per la terza tipologia (c), gli interventi, pur non direttamente correlati agli eventi calamitosi, assumono rilievo strategico ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico. Essi rientrano, pertanto, nel regime degli interventi pubblici di messa in sicurezza del territorio, da attuarsi tramite la predisposizione e l'approvazione di un progetto esecutivo, previo ottenimento dei pareri delle Autorità competenti, nei limiti delle risorse disponibili e secondo una programmazione basata sulle priorità di rischio.

La presente Linea guida è dunque rivolta non solo agli uffici commissariali, ma anche a tutte le Amministrazioni titolari di competenze in materia – in primis la Regione Campania, i Comuni interessati e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Napoli – affinché gli interventi di ripristino delle parracine siano realizzati in coerenza con le previsioni del Piano di Ricostruzione, oltre che nell'ambito di altri programmi di sviluppo e messa in sicurezza del territorio.

Infine, la complessità dei procedimenti amministrativi in materia rende opportuno il ricorso a modelli procedurali semplificati, ispirati alle esperienze già maturate attraverso l'esercizio dei poteri commissariali di deroga, così da assicurare tempi certi e coordinamento efficace tra le diverse Autorità coinvolte.

8. Riferimenti bibliografici

-Bevilacqua P., (A cura di) (1989), *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea*, vol. I, Spazi e paesaggi, Venezia

-Brocca M., Ferrucci N., (2019), *Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata*, Milano

-Dezio E., (2020), *Paesaggi agrari resilienti. Approcci e metodi per l'analisi di pratiche, processi e strategie territoriali*, Milano

-Esch A., (2020), *Viaggio nei paesaggi storici italiani*, Gorizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

-Magnaghi A., (2020) *Il principio territoriale*, Torino, 2020.

-Marson A., Mocchi N. M. (A cura di) (2024), *I miei paesaggi*. Alberto Magnaghi, Milano

-Sereni E., (2020), *Storia del paesaggio agrario italiano*, Milano

-*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o animali Tipologia di intervento 4.4.2 "Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" azione A"*

cf. <https://assingischia.it/le-parracine-ischitane>

ing. Gianluca Loffredo

Prof. Pierluigi Mantini

ing. Raffaello Fico

dott. geol. Vincenzo Albanese

arch. Paola Marotta

ing. Marco D'Ascanio

dott. geol. Lorenzo Benedetto